

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare, l'art. 13 del suddetto Accordo ai sensi del quale la Commissione nazionale organizza la propria attività tramite cinque Sezioni e la Sezione I è competente rispetto ai criteri e le procedure di accreditamento dei provider;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM entrato in vigore il 01/01/2019, ed in particolare, l'allegato A relativo alla "*Tabella sui requisiti di accreditamento minimi e standard*" nella parte relativa alle Competenze scientifico – formative in cui si prevede che "*Per l'accreditamento generale (per tutte le professioni sanitarie) è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad aree professionali differenti e sulla base dell'offerta formativa proposta dal provider. Per l'accreditamento settoriale deve essere presente, per ogni singola professione destinataria dell'offerta formativa, almeno un componente appartenente alla professione sanitaria per la quale si chiede l'accreditamento,*

Commissione nazionale per la formazione continua

compreso il Coordinatore. In caso di accreditamento settoriale per 5 o più aree professionali, è necessario avere almeno 5 componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad almeno 5 aree professionali diverse alle quali è rivolta l'attività formativa...";

VALUTATA l'opportunità di procedere ad un intervento chiarificatore del dato letterale "aree professionali", di cui all'allego A "Tabella sui requisiti di accreditamento minimi e standard";

TENUTO CONTO delle proposte interpretative pervenute in merito alla Segreteria della CNFC, che sia pure idonee a garantire una più equa rappresentanza delle professioni sanitarie nei comitati scientifici dei provider, non risultano funzionali ad assicurare la più efficiente operatività da parte dei provider;

CONSIDERATO che la sopracitata norma, nell'ultimo periodo, menziona "l'accredimento per 5 o più aree professionali" e che l'accredimento settoriale non può essere richiesto per una o più "aree", bensì solo per una o più professioni;

VISTE le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute;

TENUTO CONTO dell'interpretazione fornita dalla Sezione I durante la riunione del 21.10.2020, secondo la quale ogni qual volta la disposizione faccia riferimento alle "aree professionali" e, dunque, anche per l'accredimento generale, debbano intendersi, invero, le professioni sanitarie;

CONSIDERATO che la suddetta interpretazione consente sia una maggiore parità di considerazione tra le diverse professioni sanitarie sulla base della legge 251/2000, sia un minore aggravio degli adempimenti posti in capo al provider ai fini dell'accredimento;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza nel corso della riunione del 13 gennaio 2021 ha condiviso la lettura interpretativa fornita dalla Sezione I;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Ai fini della composizione del comitato scientifico di cui all'allegato A del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, per "aree professionali" si intendono le professioni sanitarie.

Roma, 04/02/2021

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

